

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2882

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEJA, ANGHINONI, ANTONIO MAGRI, ROCCHETTA, MAURIZIO BALOCCHI, MAGISTRONI, LATRONICO, MAZZETTO, MAGNABOSCO, TERZI, ORESTE ROSSI, ONGARO, FRONTINI, CALDEROLI, COMINO, POLLI

Norme per la determinazione dei criteri di selezione dei membri italiani del Comitato delle regioni della Comunità europea

Presentata il 6 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Trattato di Maastricht ha previsto all'articolo 198 A l'istituzione, presso la Comunità europea, di un Comitato delle regioni. Questo Comitato è composto da 189 rappresentanti delle collettività regionali e locali degli Stati aderenti alla Comunità, di cui 24 sono di nomina riservata all'Italia.

Nonostante si tratti di un organo meramente consultivo, questo Comitato rappresenta una notevole ed importante novità. Per la prima volta, infatti, la Comunità europea riconosce alle regioni una valenza istituzionale sovranazionale. È un ulteriore passo in avanti verso la regionalizzazione dell'Europa, « l'Europa delle regioni », come viene spesso definita (in contrapposizione all'Europa delle Patrie e

degli Stati nazionali). Non essendo tuttavia questa la sede più opportuna per riflettere sul significato e sulle prospettive di questo Comitato, ci limitiamo ad osservare come il Trattato di Maastricht disponga, allo stesso articolo, che i « membri del Comitato, nonché un numero uguale di supplenti, sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità ».

Sin dalla ratifica del Trattato di Maastricht, il gruppo della Lega Nord ha presentato diverse interrogazioni parlamentari per conoscere con quali criteri il Governo intendesse nominare, o meglio, proporre, i componenti italiani presso il Comitato, ma ancora oggi non si sono otte-

nute risposte concrete in merito, ed in effetti ancora nessuna nomina è stata effettuata, nemmeno, a quanto pare, negli altri Paesi della Comunità, in attesa forse di una sollecitazione della Commissione delle Comunità europee.

Con la presente proposta di legge si intende ovviare a questo problema e proporre una soluzione che risponda il più possibile allo spirito della norma del Trattato, estinguendo così sul nascere eventuali tentazioni centraliste del Governo.

L'articolo unico della presente proposta di legge prevede quindi che siano i consigli regionali a designare, uno ciascuno, i componenti italiani del Comitato delle regioni, nonché i rispettivi supplenti, affinché il Governo, a sua volta, li pro-

ponga poi al Consiglio della CEE. Alla regione Trentino-Alto Adige spetta la designazione di due componenti, con rispettivi supplenti, uno per ciascuna delle due province autonome. Le rimanenti designazioni sono rimesse al Governo, su indicazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per garantire poi la rappresentatività dei membri del Comitato, e conformemente ad una recente risoluzione del Parlamento europeo (risoluzione B3-0516/93), questi devono comunque rivestire una carica elettiva pubblica rappresentativa della regione o di una importante realtà locale: abbiamo limitato quindi i soggetti designabili ai soli consiglieri regionali, provinciali e comunali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ogni consiglio regionale ha la facoltà di designare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno dei ventiquattro membri che compongono il Comitato delle regioni della Comunità europea, in qualità di rappresentante per l'Italia delle collettività regionali e locali, nonché il rispettivo supplente. La regione Trentino-Alto Adige ha facoltà di designare due membri, e rispettivi supplenti, uno per ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La designazione dei restanti tre membri spetta al Governo, che provvede entro il termine di cui al comma 1, su indicazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Possono essere designati membri del Comitato delle regioni della Comunità europea unicamente i consiglieri regionali, provinciali o comunali.

